

VIA PEC

Ai Comuni del Lazio

Al Dipartimento Scuola, Lavoro e
Formazione professionale di Roma Capitale

E p.c. A tutti i Municipi di Roma Capitale

OGGETTO: Articolo 26 del Regolamento Regionale n.12/2021 “Disposizioni Transitorie”.
Chiarimenti.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito all'ampliamento della ricettività disposta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n.12/2021, per tutti i servizi educativi per l'infanzia (definiti dall'art.2 della Legge Regionale n.7/2020).

Modifica dell'atto autorizzativo per aggiornamento della ricettività

La norma citata consente di procedere all'aumento del numero di posti (ricettività) del servizio educativo già autorizzato ai sensi della normativa previgente (e dunque prima del 05/08/2020), senza che questo comporti il rilascio di una nuova Autorizzazione al Funzionamento. Tale opportunità, resa possibile dalla modifica dei requisiti strutturali (dimensioni e distribuzione degli spazi) introdotti dal Regolamento Regionale in oggetto, richiede tuttavia l'adozione di un atto di modifica della Autorizzazione al funzionamento già rilasciata, con il solo aggiornamento del numero di posti.

Per l'adozione di tale atto di modifica, è necessario tener conto delle seguenti condizioni, che andranno esplicitamente richiamate nell'atto stesso:

- l'aumento della ricettività, richiede comunque un nuovo parere igienico-sanitario da parte della ASL di appartenenza;
- per ricettività superiori ai 23 bambini deve essere richiesta la SCIA antincendio, se non già precedentemente ottenuta, di cui al DM 16 luglio 2014;
- il Titolare della vecchia Autorizzazione, deve allegare alla domanda la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in merito al mantenimento dei requisiti, ovvero di non aver eseguito “modifiche sostanziali” dalla data di rilascio della vecchia Autorizzazione alla data della dichiarazione. Per la definizione di modifiche sostanziali si rinvia allo stesso art. 26 del Regolamento Regionale.

Inoltre, si ricorda che dovrà essere adottato un atto singolo di modifica (ai sensi dell'art. 26, per l'aggiornamento della ricettività di Autorizzazioni al funzionamento già rilasciate) per ogni singolo servizio/struttura, specificandone la tipologia in riferimento all'articolo 2 della Legge Regionale n.7/2020. L'atto dovrà indicare tutti i dati dell'Autorizzazione già rilasciata, la avvenuta verifica del calcolo (ai sensi della LR n.7/2020 e del RR n.12/2021), il nuovo nulla osta igienico sanitario della ASL, l'eventuale SCIA antincendio, la dichiarazione del Legale rappresentante e l'eventuale numero di Accreditamento.

Si precisa altresì, che per le Autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi della normativa previgente (prima del 05/08/2020) la richiesta di aggiornamento dovrà essere presentata dal Titolare del servizio educativo a cui è stata rilasciata l'Autorizzazione.

Aggiornamento della ricettività per il servizio di Micronido

Inoltre, in merito al servizio di “Micronido” di cui all’art.36 della LR n.7/2020, si ricorda che questo può accogliere **un massimo di n.15 bambini**, pertanto:

- le Autorizzazioni al funzionamento di Micronidi rilasciate ai sensi della normativa previgente, ovvero prima del 05/08/2020, anche se autorizzate per un numero superiore ai 15 posti (fino al massimo di 25, precedentemente consentito), continuano ad avere validità, ma non potranno essere variate in aumento;
- i Micronidi, già autorizzati per un numero di posti inferiore a 15 potranno far richiesta di adeguamento della ricettività, ai sensi dell’art. 26 del RR n.12/2021, fino al raggiungimento del numero massimo di 15 posti autorizzabili.

Si precisa che il calcolo della ricettività massima del Micronido avviene in modo analogo a quello del Nido (sulla base degli articoli nn. 32, 33 e 34 della LR n.7/2020 e articoli nn. 6, 9 e 10 del RR n.12/2021).

Pertanto, tutti gli atti autorizzativi di servizi di Micronido eventualmente assunti da codesti Enti che non abbiano tenuto conto di quanto sopra, sono in contrasto con la disciplina della LR n.7/2020 e del RR n.12/2021, per cui se ne richiede l’immediato ritiro in autotutela.

Al riguardo si precisa che nel caso di trasformazione da “Micronido” a “Nido”, occorre una nuova Autorizzazione al funzionamento, secondo quanto disciplinato dalla LR n.7/2020 e dal RR n.12/2021, che andrà a sostituire completamente la precedente Autorizzazione al funzionamento che conseguentemente decadrà.

Iscrizione dei bambini in sovrannumero

Si ricorda, infine, che l’aumento del 15%, ai sensi dell’art.32 comma 4 della LR n.7/2020, è solo relativo alle ISCRIZIONI e non alla ricettività; tale scelta è lasciata come facoltà esclusiva del solo Gestore, che può decidere se far iscrivere il 15% in più della ricettività autorizzata, ben sapendo che in ogni momento della giornata la struttura NON potrà accogliere per nessun motivo un numero di bambini superiore a quelli autorizzati. E’ bene precisare che la frequenza di bambini in sovrannumero, violando il limite di funzionamento autorizzato, corrisponde ad un esercizio abusivo del servizio e incorre nelle relative sanzioni di cui all’articolo 55 della Legge Regionale n.7/2020.

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare il Responsabile del procedimento Ing. Cesare Pierdominici.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE DELL’AREA
(Antonio Mazzarotto)

LA DIRETTRICE
(Ornella Guglielmino)